

pazioni non negoziate; il costo dovrà essere dedotto in 5 rate costanti.

C.c.: Sembra difficile sostenere la capitalizzabilità di questi costi, per cui saranno civilisticamente imputati per intero a c.e. con ripresa e suddivisione sull'Unico.

Costi di certificazione

Secondo la dottrina sono costi con carattere pluriennale da inserire, in genere, tra le Altre immobilizzazioni immateriali B.I.7. Va in ogni caso verificato il requisito pluriennale anche alla luce della risposta 19.1.00 a interrogazione parlamentare 5-07194.

Costi di bonifica (L. 388/00)

Le spese di bonifica sostenute ai sensi dell'art. 9 D.M. Ambiente n. 47 del 25.10.99, sono fiscalmente deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al c.e.; civilisticamente gli accantonamenti sono capitalizzabili con ammortamento non superiore a 10 anni. Es. Oneri previsti dal progetto 100, di cui 20 relativi a progettazione, già ultimata. L'impresa può patrimonializzare 100 ed effettuare l'ammortamento in massimo 10 quote costanti. I costi sostenuti (20) saranno fiscalmente deducibili per intero anche se non affluiti al c.e..

- Consenso Collegio sindacale per la capitalizzazione. - Limitazione alla distribuzione di dividendi.

CREDITI DI IMPOSTA

Imposte pagate all'estero - Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, per i redditi ivi prodotti, sono ammesse in detrazione dall'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al lordo delle perdite di periodi precedenti ammesse in diminuzione. La misura massima del credito va così determinata: $\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana} : \text{Reddito complessivo}$.

Verificare in ogni caso le convenzioni internazionali.

Canoni di locazione non percepiti ai sensi dell' art. 26 - Il proprietario di un appartamento concesso in locazione, se l'inquilino è moroso, non è obbligato a dichiarare il canone (dichiara però la R.C.).

Se il procedimento di sfratto per morosità è divenuto definitivo per accertamento giudiziale, il proprietario ha diritto ad un credito di imposta pari alle imposte pagate sui canoni tassati e solo per i canoni accertati come non riscossi da parte del giudice (C.M. n. 150/E/99). Il beneficio spetta solo per gli immobili patrimonio (abitativi), non per quelli strumentali o merce. Di notevole interesse per la tassazione della effettiva capacità contributiva la sentenza della Cassazione n. 6911 del 7.5.2003.

Il credito è costituito dalla differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta ricalcolata sul reddito al netto dei canoni scaduti e non percepiti maggiorato della rendita catastale.

CREDITI DI IMPOSTA per contributi

Vedi: Agevolazioni alle imprese sotto forma di crediti di imposta